

Sent. n. 174/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78803 del registro di Segreteria,

proposto da XX, C.F.:

omissis, nato a omissis, il omissis,

residente in Via omissis, omissis, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Brizi

(CF: BRZMRA84M25M082M) sito in Viterbo alla Piazza dei

Caduti n. 16 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

mariobrizi@pec.ordineavvocativiterbo.it e l'utenza telefax

0761344561

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del

Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q),

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare

Beccaria n. 29 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata:

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it..

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 230 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 aprile 2024, l'Avv. Mario Brizi per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. L'INPS costituitosi in giudizio con memoria prodotta in data 19 marzo 2024, deducendo di avere provveduto ad emettere provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente e di avere, altresì provveduto a corrispondere tutte le somme spettanti al ricorrente – ivi compresi gli arretrati maturati - con il cedolino del mese di giugno 2022, antecedentemente alla notifica del ricorso, ha concluso invocando in via principale il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, la

declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire e/o la cessata materia del contendere. In ulteriore subordine, e salvo gravame, ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991, successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994.

3. All'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha richiamato i propri scritti prendendo altresì atto di quanto riferito dalla difesa dell'INPS in merito all'avvenuta liquidazione delle somme (cfr. verbale di udienza). La difesa dell'INPS ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, richiamando la documentazione versata in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (l'INPS, difatti, ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e messo in pagamento le somme dovute, comprensive degli arretrati e degli accessori di legge – cfr. cedolino pensione giugno 2022 e il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico con atto VT0942022000041 prodotti sub. doc. 1 e 2 memoria di costituzione).

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54

d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio (anche inferiore a 15 anni):

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: “La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano

un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021.

L'attività dell'INPS, asseverata da idonea documentazione versata in atti, è quindi pienamente soddisfattiva della posizione del ricorrente essendo stato riliquidato il trattamento pensionistico e avendo l'Istituto messo in pagamento le somme dovute dando corretta applicazione alle norme in vigore.

2. Spese compensate (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.